

Mozione urgente

per la revoca delle Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 237/09 e 270/09 al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui alla l.r. n. 30/09, artt. 11, c.3, e 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale n. 30/09 “Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica” (cd. piano casa);

Visto che

L'art. 11, comma 3, della l.r. 30/09, dispone quanto segue: “I Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 6 in relazione a singole zone urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale. Con la stessa deliberazione i consigli comunali possono individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate nell'articolo 3 purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente cedute al Comune le aree per standard così come imposte dal decreto ministeriale n. 1444/1968, oltre alla previsione della corretta viabilità principale. Negli stessi ambiti, il Comune, compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari, può disporre di riservare una percentuale del 20 per cento della nuova volumetria ad edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia. In tali ambiti gli ampliamenti consentiti dalla presente legge possono essere realizzati con corpi edilizi separati purché conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.”

Art. 14 della l.r. n. 30/09 “Recupero degli insediamenti abusivi” dispone quanto segue: “1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrare come zone omogenee di tipo B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.”

Considerato che

La Giunta Comunale, con deliberazioni n. 237 del cinque novembre e n. 270 del 1 dicembre 2009 ha proceduto alla presa d'atto della perimetrazione dei nuclei abusivi ai sensi della legge n. 47/85 e l.r. 15/85 effettuate con deliberazione del commissario *ad acta* risalente al 1985;

Rilevato che

1. la sentenza del Tar Molise n. 652/07, richiamata nella DGC n. 237/09, peraltro non definitiva, riguarda esclusivamente profili processuali (“deve escludersi che il Comune stesso possa impugnare gli atti emessi dal Commissario ad acta ed al Comune stesso imputabili” “dichiara inammissibili per difetto di legittimazione passiva”) senza alcuna valutazione circa le censure di merito che lo stesso

comune di Campobasso aveva sollevato relativamente all'operato del commissario *ad acta* (censure neppure affrontate dalla citata pronuncia);

2. le argomentazioni fatte proprie dal TAR Molise, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto promosso dal Comune contro un atto commissariale entrato comunque a far parte degli atti comunali ("gli atti posti in essere dal commissario ad acta (...) sono atti propri del Comune a tutti gli effetti, sostanziali e processuali") hanno evidenziato che le predette censure (così come poste dagli uffici comunali nel citato ricorso) avrebbero dovuto costituire oggetto non già di procedure giurisdizionale ma di procedure amministrative;

3. pertanto, mentre tali censure (come articolate dal Comune e dagli uffici comunali nel predetto ricorso) non hanno costituito oggetto di alcuna statuizione da parte del TAR, quest'ultimo ha semmai evidenziato che le stesse avrebbero potuto (e, addirittura, dovuto, anche per le ragioni di seguito evidenziate) costituire oggetto di verifica e riesame in sede amministrativa, ovvero in sede di autotutela per il tramite degli organi competenti (ovvero per il tramite del Consiglio);

4. viceversa l'amministrazione (ed in particolare la Giunta) esorbitando dai propri poteri ha ritenuto di abdicare all'esame di tali censure, in luogo del Consiglio e pur in presenza di una sentenza del TAR Molise che nulla dice a tale riguardo, non scalfendo neppure minimamente tutte quelle perplessità a suo tempo mosse dallo stesso Comune, per il tramite dei propri organi competenti, avverso l'operato del commissario;

5. tale passaggio risulta altresì necessario alla luce del fatto che il successivo condono (1992) ha fatto obbligo di aggiornare le predette perimetrazioni ormai inattuali, così come operate dal tecnico Lucarino, e che tali perimetrazioni ben potrebbero e/o dovrebbero costituire oggetto di aggiornamento alla luce delle previsioni e degli ampliamenti volumetrici di cui alla nuova legge regionale n.30/09;

considerato che

deve pertanto ritenersi necessario un intervento di carattere amministrativo per la definizione degli aspetti urbanistici connessi, anche perché le perimetrazioni di cui alle citate deliberazioni di giunta risalgono appunto al 1985 e che tale intervento non può giammai competente alla giunta in conformità ai poteri di indirizzo riconosciuti al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;

che il Comune di Campobasso deve provvedere in ottemperanza all'art. 14 della l.r. n. 30/09, al fine di adeguare le perimetrazioni risalenti al 1985 al mutato contesto urbano e che il procedimento di adozione delle varianti urbanistiche si articola in diverse fasi che competono sia al Consiglio comunale che al Consiglio regionale e non solo alla Giunta comunale;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta comunale a:

- procedere, in ottemperanza all'art. 11, c.3, l.r. n. 30/09, ad adottare la "motivata deliberazione" ivi prevista, al fine di consentire una corretta applicazione delle norme di cui al cd. piano casa mediante una pianificazione coerente e sostenibile;

- procedere, in ottemperanza all'art. 14 della l.r. n. 30/09, alla approvazione della disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le relative varianti;
- richiedere la convocazione di un Consiglio comunale monotematico, successivamente all'istruttoria dei provvedimenti sopra richiamati nella competente commissione comunale urbanistica, per la discussione e l'approvazione dei provvedimenti;
- revocare le DGC n. 237 e 270 del 2009.

Michele Coralbo

Carmelo Parpiglia

Massimo Romano

Claudia Neri

Michele Durante